

REGIME FORFETARIO legge 190/2014

Condizioni per accedere al regime forfetario – dal 2016

Ricavi

Per poter accedere al regime forfetario, il contribuente deve aver conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti stabiliti dalla legge stessa, (come da tabella sotto riportata) , diversi a seconda del codice Ateco ** relativo all'attività esercitata. Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa.

Costi

I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi incassati, il coefficiente di redditività determinato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Tale coefficiente rende indifferenti le spese sostenute dal contribuente.

**

SETTORI DI ATTIVITA'	REDDITO LIMITE	% DI REDDITIVITA'
Commercio (al dettaglio e all'ingrosso)	50.000	40%
Commercio di alimenti e bevande	40.000	40%
Commercio ambulante di alimenti e bevande	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari (In tale categoria sono inclusi anche gli agenti immobiliari)	25.000	86%
Intermediari del commercio (fra cui agenti e rappresentanti)	25.000	62%
Servizi di alloggio e attività di ristorazione (compresi bar e ristoranti)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (quali ad esempio medici, odontoiatri, geometri, ingegneri, architetti, avvocati ecc.)	30.000	78%
Altre attività economiche	30.000	67%
Industrie alimentari e delle bevande	45.000	40%

Esempio: Ricavi intermediari del commercio € 15.000 * 62% = € 9.300 reddito dichiarato

Lavoro dipendente

L'imprenditore o il lavoratore autonomo non deve avere sostenuto spese superiore a euro 5.000 lordi per l'impiego di lavoratori (esempio lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori compresi quelli a progetto), utili da partecipazione per gli associati e spese per le prestazioni di lavoro di familiari.

Beni strumentali	<p>Il costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio, al lordo degli ammortamenti, non deve superare la somma di euro 20.000, esclusi i beni di costo unitario inferiore ad € 516.46, immobili e beni immateriali.</p>
Tassazione Forfettaria	<p>Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva dell' IRPEF, delle addizionali regionali, comunali e dell'IRAP.</p>
Tassazione Start up	<p>Il legislatore con la legge di stabilità per il 2016, ha stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.</p> <p>E' stato altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l'applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell'imposta sostitutiva nella misura del 5%.</p> <p>Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none">• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;• l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni• qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell'attività, consentono l'accesso al regime. <p>La possibilità di applicare l'imposta sostitutiva al 5% è riconosciuta anche ai soggetti che applicavano il regime fiscale di vantaggio al 31 dicembre 2014 e che hanno i requisiti previsti per applicare la nuova agevolazione.</p>
Semplificazioni	<p>I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none">○ numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;○ certificare i corrispettivi con scontrini e ricevute e fiscali;○ integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. <p>Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l'iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l'iva sugli acquisti.</p> <p>Non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.</p>

Non devono comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l'obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.

I contribuenti non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all'attività svolta.

Non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva.

Regime Contributivo	A decorrere dal 2016, su tale reddito si può applicare la contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali, ridotti del 35%.
----------------------------	---

Soggetti che non possono avvalersi del regime forfetario – dal 2016

Regimi speciali	I soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Non residenti	I soggetti non residenti, tranne coloro che risiedono in uno Stato Ue o che aderisce all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo.
Immobiliari	I soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o di loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Partecipazioni	I soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, o a Srl trasparenti.
Altri redditi	I soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
